

Pubblicato il 01/02/2019

N. 00809/2019REG.PROV.COLL.
N. 01541/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2009, proposto da Marmortreppen s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò Paoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;

contro

Comune di Rivoli Veronese, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Coronin e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

nei confronti

Provincia di Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Borelli, Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi, 4;

Baccolo Giuseppe, Filippini Massimina, Baccolo Gianna, Baccolo Bruna,

Eurogranit s.r.l., Consorzio di Lottizzazione "Cason 2", non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 3143/2008, resa tra le parti, concernente approvazione piano di lottizzazione industriale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rivoli Veronese e della Provincia di Verona;

Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, Cod. proc. amm.;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2019 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Natalia Paoletti in dichiarata delega di Nicolò Paoletti, Manzi e Scafarelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'appellante Marmortreppen s.p.a. impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, n. 3143/2008 del 7 ottobre 2008, che ha dichiarato l'inammissibilità del suo ricorso e dei motivi aggiunti contro il piano di lottizzazione industriale denominato "Cason 2", adottato ed approvato dal comune di Rivoli Veronese, di cui lamentava il contrasto con il piano regolatore generale, che prevedeva, a differenza del piano di lottizzazione, la realizzazione di due svincoli, uno a nord ed uno a sud dell'area.

Il piano di lottizzazione, approvato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dell'1 agosto 2007, prevedeva l'eliminazione di uno di tali due accessi (il più a sud), collegante lo stabilimento dell'interessata con la strada

provinciale, così sostituendosi alla variante di P.R.G., che sarebbe stata, invece, secondo la ricorrente, necessaria per l'eliminazione dell'accesso.

L'appellata sentenza del Tribunale amministrativo ha ritenuto dirimente e preclusivo che l'odierna appellante non avesse impugnato nei termini di legge due atti della Provincia (l'autorizzazione prot. n. 54944 del 28 giugno del 2006 e il parere prot. n. 764 del 4 gennaio 2007, che ribadivano la necessità di un unico accesso regolato da rotatoria per la lottizzazione, per ragioni di sicurezza), nonostante ne fosse venuta a conoscenza il 6 aprile 2007 all'esito di un'istanza di accesso da essa presentata.

Il ricorso di primo grado era stato, invero, notificato soltanto nel novembre del 2007.

L'appellante ritiene, sostanzialmente, che la sentenza abbia erroneamente qualificato la natura di tali atti, affermandone l'immediata lesività e la necessità di immediata impugnazione. Ripropone, dunque, i motivi di merito dedotti in primo grado:

- I) violazione del Piano regolatore generale del comune di Rivoli Veronese;
- II) eccesso di potere per difetto d'istruttoria, illogicità manifesta, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti;
- III) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e per irragionevolezza;
- IV) violazione dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 495 del 1992;
- V) violazione dell'art. 19, comma 2, della legge della regione Veneto n. 11 del 2004;
- VI) eccesso di potere per mancata valutazione degli elementi istruttori e per difetto di motivazione, difetto di istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Rivoli Veronese e la provincia di Verona, eccependo in via preliminare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse dell'appello e chiedendone, in ogni caso, il rigetto per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 17 gennaio 2019 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come bene eccepito dalle appellate.

Invero, dalla documentazione versata in atti risulta che il piano di lottizzazione approvato dal comune di Rivoli Veronese con deliberazione consiliare n. 19 del primo agosto 2007 è scaduto per decorso del termine di dieci anni, ai sensi dell'art. 20 (*Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo*), commi 9 e 10, della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*), come pure è scaduta la convenzione di lottizzazione, stipulata il 31 ottobre 2007 tra il comune di Rivoli Veronese ed il consorzio di lottizzazione "Cason 2". Lo stesso consorzio risulta, di fatto, cessato, avendo una durata di dieci anni dall'autorizzazione a lottizzare, ai sensi dell'articolo 4 del suo atto costitutivo (cfr. documento n. 12 depositato dall'appellante il 7 dicembre 2018).

Per la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, nel caso in cui il piano di lottizzazione approvato e convenzionato sia scaduto per il decorso del termine di dieci anni, divengono inefficaci le sue previsioni che non abbiano avuto concreta attuazione, non essendo consentita la loro ulteriore esecuzione; non si possono, più eseguire neppure gli espropri, preordinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione primaria.

Ne consegue che anche la convenzione di lottizzazione, scaduta e rimasta inattuata *in parte qua*, non può vincolare i successivi strumenti urbanistici generali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 31 agosto 2017, n. 4144; VI, 26 agosto 2014, n. 4278; IV, 28 dicembre 2012, n. 6703).

L'odierna appellante ha perso, dunque, interesse all'impugnazione, atteso che lo stesso piano di lottizzazione, nella parte che rileva nel caso di specie (ossia

il terzo stralcio) non può più trovare attuazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della presente controversia, per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Spese dei due gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Quadri

IL PRESIDENTE

Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO